
Direzione AGRICOLTURA

Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali

DETERMINAZIONE NUMERO: 4238 DEL: 5/11/2010

Codice Direzione: DB1100

Codice Settore: DB1105

Legislatura: 9

Anno: 2010

Oggetto

L. R. 17 dicembre 2007, n. 24, art 8. D.P.G.R. 15/R/2008 come modificato dal D.P.G.R. 10/R/2010. D.G.R. n. 51-465 del 2 agosto 2010. Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura. Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo relative al Bando regionale - campagna 2010-2011.

La legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), al comma 5 dell'articolo 8, prevede che la Regione possa attivare dei programmi di manutenzione e pulizia dei castagneti da frutto in attualità di coltura attraverso contributi finalizzati a tale scopo, e che possano essere destinatari di tali contributi i conduttori dei fondi, con modalità ed entità stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento.

Il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2008, n. 15/R emana il "Regolamento regionale recante attuazione dell'articolo 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)", il quale disciplina il Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura, ne definisce i principi generali di attuazione, le modalità di concessione e l'entità dei contributi per i castanicoltori. Il regolamento stesso, all'articolo 8, dispone che gli aspetti applicativi, gestionali ed organizzativi necessari ai fini dell'attuazione del regolamento siano approvati con successiva deliberazione della Giunta.

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 giugno 2010, n. 10/R "Regolamento regionale recante modifiche al regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R" introduce alcune modifiche al Programma regionale per i castagneti da frutto, in particolare per ciò che riguarda l'entità dei contributi per i castanicoltori.

Gli aiuti che la Regione, attraverso il Programma regionale, intende concedere ai conduttori dei fondi a castagneto da frutto rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* (aiuti di importanza minore) nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 21 dicembre 2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

L'art. 3, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1535/2007 dispone che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non superi i 7.500 euro nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti e dall'obiettivo perseguito.

L'art. 3, paragrafo 7 del Reg. (CE) n. 1535/2007 dispone che gli aiuti *de minimis* non siano cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 90-13273 dell'8 febbraio 2010 ha approvato le linee guida rivolte alle amministrazioni ed enti che, nel territorio regionale, istituiscono aiuti nel settore della produzione dei prodotti agricoli in regime *de minimis* di cui al Reg. (CE) n. 1535/2007.

La legge regionale 6 luglio 1999, n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", individua le funzioni amministrative da conferire agli enti locali e quelle da mantenere in capo alla Regione, in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

L'art. 2 della l. r. 17/1999 trasferisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti, tra le altre, gli interventi relativi allo sviluppo delle produzioni vegetali.

La lettera l) del comma 1, art. 6 della l. r. 17/1999 stabilisce che restano riservate alla competenza della Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, le funzioni relative all'attuazione di programmi, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatica, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale.

Per quanto sopra esposto, è stato riservato alla competenza della Regione l'esercizio di alcune funzioni relative all'attuazione ed al coordinamento del Programma regionale, ed in particolare le fasi di emanazione del bando regionale per la presentazione delle domande di aiuto, l'approvazione della graduatoria regionale di accesso al Programma e la formazione degli elenchi di pagamento regionali, delegando alle Province la gestione dell'intervento, ed in particolare il ricevimento, la presa in carico e l'istruttoria delle domande di aiuto, oltre che le attività di accertamento e controllo.

Con la D.G.R. n. 51-465 del 2 agosto 2010 sono stati definiti gli aspetti applicativi, gestionali ed organizzativi necessari per l'attuazione del Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura, descrivendo nell'allegato 1 della stessa, il quadro organizzativo e procedurale relativo a:

- ambiti di competenza dei diversi soggetti interessati;
- requisiti di ammissibilità dei beneficiari e delle superfici;
- parametri e criteri di priorità per la formazione e l'approvazione della graduatoria regionale dei potenziali beneficiari;
- descrizione degli interventi finanziabili e della forma di aiuto;
- limitazioni sugli importi minimi e massimi dei contributi concedibili ai sensi del Programma regionale, introdotte in applicazione del comma 2, art. 7 del D.P.G.R. 15/R/2008;

La D.G.R. di cui sopra, inoltre, demanda al Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali la definizione, mediante determinazioni dirigenziali, di ulteriori aspetti applicativi, gestionali ed organizzativi necessari per dare operatività al regolamento recante l'attuazione del Programma regionale, ed in particolare:

- le modalità applicative, le procedure informatiche per la presentazione delle domande, gli schemi di domanda e la relativa modulistica, le procedure di controllo e di gestione del flusso di informazioni;
- l'approvazione ed apertura del bando regionale;

- l'approvazione della graduatoria regionale o, eventualmente, dell'elenco dei potenziali beneficiari;
- la formazione dell'elenco o degli elenchi regionali di pagamento, sulla base degli elenchi di livello provinciale;
- la trasmissione all'ARPEA dell'elenco o degli elenchi regionali di pagamento.

Con la D.D. n. 1044 del 28 settembre 2010 il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali della Direzione Agricoltura ha emanato un bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2010-2011 del Programma regionale per la castanicoltura da frutto, nel quale sono contenute le disposizioni generali che disciplinano il Programma stesso, le procedure per la presentazione delle domande e la descrizione delle diverse fasi del procedimento amministrativo.

La Provincia di Cuneo, ricevute alcune segnalazioni provenienti da Comunità Montane e Confagricoltura Cuneo circa la difficoltà di promuovere l'adesione al Programma per la castanicoltura e di raccogliere le esigenze dei castanicoltori interessati, ha inoltrato al Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali una nota (prot. n. 29576 del 4 novembre 2010) contenente richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo relative al Bando regionale - campagna 2010-2011.

Coldiretti Piemonte, allo stesso modo, rilevate alcune difficoltà nel promuovere l'adesione al Programma regionale per la castanicoltura da frutto, nonostante la diffusa campagna informativa effettuata, ha riscontrato difficoltà oggettive nel raccogliere le esigenze dei castanicoltori ed ha pertanto richiesto (nota prot. n. 29625/DB11.00 del 5 novembre 2010) una proroga fino a fine novembre 2010 dei termini per la presentazione (telematica) delle domande di contributo relative al Bando regionale - campagna 2010-2011.

La Regione Piemonte, preso atto della situazione descritta nelle suddette note e considerati gli obiettivi primari del Programma regionale – il sostegno della produzione castanicola piemontese e l'incentivo alla manutenzione ed alla tutela degli aspetti ecologico-paesaggistici dei castagneti da frutto – accoglie le istanze presentate dalla Provincia di Cuneo e dalle Organizzazioni Professionali Agricole e concede una proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo relative al Bando regionale - campagna 2010-2011.

In analogia con quanto riportato nel bando regionale al punto 15, l'originale cartaceo, esente da bollo, deve essere spedito all'Ufficio provinciale competente per territorio entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La nuova scadenza, pertanto, è fissata per il 26 novembre 2010 per quanto riguarda la presentazione delle domande di contributo per via telematica, per il 3 dicembre 2010 per la presentazione alle Province, nei casi previsti dal bando, della copia cartacea della domanda stessa.

IL DIRIGENTE

Visto il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 4 e 17.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, artt. 17 e 18.

DETERMINA

Di prorogare i termini utili per la per la presentazione delle domande di contributo, già stabiliti dalla D.D. n. 1044 del 28 settembre 2010 di pubblicazione del bando regionale – campagna 2010-2011 – attuativo del Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura.

I termini per la presentazione delle suddette domande sono prorogati come segue:


- data ultima per la trasmissione telematica delle domande: 26 novembre 2010;
- data ultima per la trasmissione, nei casi previsti dal bando, dell'originale cartaceo della domanda all'Ufficio provinciale competente: 3 dicembre 2010.

Per tutti gli aspetti relativi alle modalità di presentazione delle domande di contributo non riportati nella presente Determinazione dirigenziale sono validi i contenuti del bando regionale sopra citato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

L'estensore

dott. Simone QUARANTA



Il Responsabile
del Settore Sviluppo
delle Produzioni Vegetali

dott. Ettore PONZO

